

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA EX COMUNALE 4

Art. 1. - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione della farmacia pubblica "Ex comunale 4" dell'ASL VC e delle attività riconducibili alla connessa azienda commerciale per la durata di anni 10 (dieci).

L'ASL VC (di seguito Concedente) è il titolare della sede farmaceutica in oggetto, nonché l'azienda sanitaria territorialmente competente.

Il Concessionario è titolare dell'azienda commerciale che è connessa al servizio e che si impegna a svolgere.

L'erogazione del servizio ad opera del Concessionario deve avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e riguarda lo svolgimento delle seguenti attività.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. approvvigionamento, conservazione, dispensazione di medicinali e farmaci di qualsiasi tipo e natura, ivi compresi medicinali generici/equivalenti, omeopatici, medicinali ad uso veterinario e quant'altro, presidi medico-chirurgici e dispositivi medici, prodotti rientranti nel campo dell'assistenza integrativa, articoli sanitari, prodotti di medicazione, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici, prodotti di erboristeria e tutti gli altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie, quali prodotti per la persona, articoli per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona; articoli igienico-sanitari; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonché la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della tabella speciale per le farmacie (Allegato 9 al decreto del Ministro dell'Industria n. 375/88), nonché l'eventuale preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5 del D. Lgs. n. 114/98) compatibili con l'esercizio della farmacia e potrà, infine, svolgere ogni altro tipo di attività per la produzione e la dispensazione finale di beni consentiti dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attività;
2. preparazione estemporanea di medicamenti e preparazioni magistrali;
3. consulenza sull'uso dei farmaci e sulla scelta dei prodotti liberamente acquistabili dagli utenti;
4. informazione ed educazione sanitaria;
5. attività di farmacovigilanza.

Il Concessionario dovrà svolgere i servizi secondo le modalità e i contenuti esplicitati nel presente capitolato e nella proposta tecnica presentata per la partecipazione alla gara.

Il Concessionario dovrà osservare un orario di apertura al pubblico non inferiore a 7,30 ore giornaliere e rispettare i turni di apertura in ottemperanza alla normativa vigente al tempo in materia.

Il contratto è regolato oltre che dalle norme del presente capitolato, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche dalle leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti inerenti e conseguenti all'oggetto dell'appalto.

Art. 2 - NATURA E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La gestione della farmacia, oggetto del presente capitolato, costituisce servizio pubblico preordinato alla tutela della salute pubblica.

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o interrotte dal Concessionario.

Il Concessionario del servizio, oltre a mettere con immediatezza in atto politiche aziendali tese al rilancio dell'attività e al miglioramento della qualità del servizio, si impegna a:

- svolgere il servizio oggetto del contratto con la massima diligenza, professionalità e correttezza, nel rispetto del codice etico/deontologico;
- fornire al Concedente l'indicazione degli interventi che intende realizzare ai fini del miglioramento della qualità del servizio.

Il Concessionario dovrà altresì comunicare il nominativo del referente del servizio che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio farmaceutico, e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento, in particolare sarà tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili; dovrà, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile, in particolare nei riguardi dell'utenza.

Il Concessionario dovrà fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario si impegna altresì a redigere, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto, nel rispetto della normativa vigente, una "*Carta dei Servizi della Farmacia*" indicante i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, che l'utenza potrà legittimamente attendersi. La "*Carta dei Servizi*

della Farmacia” dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative in materia, previa approvazione da parte del Concedente.

Sono a carico del Concessionario le utenze della sede farmaceutica che lo stesso si impegna ad intestare a proprio nome (telefoniche, rete elettrica, riscaldamento, acqua, TARI e altri tributi) così come ogni onere diretto ed indiretto relativo alle tasse e alle concessioni e autorizzazioni varie necessarie allo scopo.

Il Concessionario dovrà rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o beni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi all’interno dei locali della farmacia in conseguenza dell’esercizio dell’attività data in concessione.

Il Concessionario dovrà dichiarare di esonerare e sollevare il Concedente da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere (incluso il personale dipendente del soggetto Concessionario), animali e cose, che potessero in qualsiasi modo e momento accadere in relazione allo svolgimento del servizio oggetto del presente documento.

Il Concessionario dovrà offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dal Concedente, nel rispetto del codice etico/deontologico e nel rispetto della normativa della privacy di cui al Reg. UE 679/2016.

ART. 3 - UBICAZIONE DELLA FARMACIA

La farmacia, oggetto della presente concessione, corrisponde alla II sede farmaceutica della città di Vercelli e quindi deve essere ubicata, nel perimetro di territorio individuato nella pianta organica delle sedi farmaceutiche nei Comuni delle Province di Vercelli e di Biella-Biennio 2011- 2012 (D.G.R. n. 28-3051 del 5.12.2011): territorio compreso entro la linea, che partendo da Via Dante angolo Via Marsala, percorre Via Marsala, Corso G. Garibaldi, Via degli Oldoni, Corso Fiume, Piazza Martiri della Libertà, Corso Randaccio, ferrovia Torino – Milano fino alla Via Restano, Via Restano, Piazza S. Eusebio, Piazza d’Angennes (già Piazza Duomo), Via Monte di Pietà, Via Verdi fino all’imbocco del Mercato coperto, Mercato coperto fino alla Piazza S. Marco, Vicolo S. Bernardo, Via Laviny, Via Dante fino all’imbocco di Via Marsala.

Il Concessionario non potrà collocare la sede farmaceutica in un luogo non compreso nel perimetro su indicato per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario dovrà farsi carico di identificare e dimostrare la disponibilità (anche solo attraverso opzione, purché scritta, ai sensi dell’art. 1331 c.c., affitto, comodato, uso, etc.) dei locali da destinarsi all’esercizio dell’attività della farmacia, l’accessibilità degli stessi ed il progetto di massima relativo alla disposizione dei locali per l’apertura al pubblico con semplice evidenza grafica delle caratteristiche funzionali dei locali (ad esempio locale vendita, magazzino, spogliatoio, servizio

igienico, locale o angolo preparazione galenici non sterili, locale per effettuazione di prestazioni analitiche di prima/seconda istanza o per prestazioni professionali) e delle dimensioni (m²) nel rispetto della normativa vigente. Si precisa che la disponibilità dovrà comprendere anche l'impegno ad assumersi tutti gli interventi, anche straordinari, eventualmente necessari, a richiesta del Concedente, per ottenere l'autorizzazione igienico-sanitaria e l'agibilità per l'apertura al pubblico; dovrà inoltre essere allegata una planimetria dettagliata dei locali.

Il Concedente rimane estraneo a qualsiasi rapporto fra il Concessionario e il proprietario dell'immobile sede della farmacia nonché verso i dipendenti, collaboratori, fornitori, enti od istituti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Concedente.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in oggetto ha la durata di anni 10 (dieci) non rinnovabili.

Allo scadere della durata contrattuale, il Concedente porrà a gara la concessione del servizio per un altro decennio o altro periodo da stabilirsi.

Si precisa comunque che nulla sarà dovuto dal Concedente al Concessionario a titolo di avviamento, dopo la cessazione del rapporto per qualunque ragione intervenuta. Nulla sarà altresì dovuto dal Concedente per il valore del magazzino esistente alla data della scadenza della concessione.

Il Concessionario in ogni caso non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo. L'eventuale revoca dell'affidamento da parte del Concedente e connessa risoluzione del contratto, per fatti imputabili al Concessionario, comporta la cessazione anticipata del rapporto tra le parti e legittima il Concedente stesso ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del Concessionario. Il Concedente, a questo scopo, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva.

Al termine del contratto, il Concedente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga-tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici, presumibilmente per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). In tal caso il Concessionario uscente si impegna all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.

Il Concedente esercita tale facoltà comunicandola al Concessionario mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

ART. 5 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione è calcolato ai sensi dell'art. 167 co. 1 D. Lgs n. 50 del 2016 sulla base del fatturato totale presunto della farmacia parametrato a tutta la durata contrattuale al netto dell'iva, come desunto dal PEF allegato.

Pertanto, il valore della concessione è pari a € 7.705.959,60, come da PEF allegato.

ART. 6 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo della concessione è costituito da:

- a) **canone annuo fisso di concessione**, derivante dall'offerta economica al rialzo in sede di gara, il cui importo minimo è pari a € 400.000,00 oltre IVA di legge per la durata di anni 10 ex art. 4 del presente Capitolato, come risultante dal PEF;
- b) **canone annuo variabile di concessione**, determinato in percentuale al ricavo di vendita della farmacia, risultante dal bilancio d'esercizio, da versarsi entro 30 giorni dalla relativa esecutività; tale canone è fissato nella misura del 3%, calcolata sull'importo eccedente la soglia dei ricavi di vendita annualmente stimati nel PEF (a titolo di esempio, per il 1° anno per la parte eccedente 720.000 euro, per il 2° anno per la parte eccedente 730.800, per il terzo anno per la parte eccedente 741.762 euro, ecc.).

Il canone annuo fisso di concessione, risultante dall'aumento offerto in sede di gara e dell'aggiornamento ISTAT, dovrà essere corrisposto dal Concessionario in due rate semestrali: la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Qualora la sottoscrizione del contratto di gestione avvenga nel corso di un semestre, la prima rata sarà calcolata in ragione dei soli mesi di gestione effettivamente svolti.

Il canone annuo fisso di concessione si intende al netto di IVA di legge e costituisce il criterio di aggiudicazione per la parte relativa all'offerta economica. Saranno ammesse anche offerte di importo pari alla base d'asta.

Il ritardo o il mancato pagamento delle somme sopra indicate nei termini fissati, costituisce grave inadempimento contrattuale e comporterà l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 12 lettera f).

ART. 7- OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE

In forza della Convenzione sottoscritta con l'attuale gestore, che obbliga all'acquisto dei beni mobili e delle scorte di magazzino al termine della gestione provvisoria, l'Aggiudicatario dovrà acquistare dall'operatore uscente i beni mobili, le attrezzature e tutto quanto necessario per l'esercizio dell'attività e iscritto a stato patrimoniale (tale obbligo non sussiste per le licenze software relative ai gestionali in uso), al valore determinato in contraddittorio tra le parti, facendo indicativamente

riferimento ai valori di mercato e tenendo conto dello stato d'uso degli stessi e della loro compatibilità con i locali individuati per l'esercizio del servizio, fatto salvo che l'operatore uscente intenda non cederli.

Parimenti l'Aggiudicatario dovrà rilevare le eventuali rimanenze di magazzino.

Al termine del contratto il Concessionario uscente ha facoltà di proporre al nuovo Aggiudicatario l'acquisizione dei beni mobili e del magazzino, previo sopralluogo e contraddittorio tra le parti, anche con la presenza del Concedente. È inteso che nessun obbligo di acquisto di beni mobili, attrezzature e scorte di magazzino potrà essere imposto al nuovo Aggiudicatario.

ART. 8 - RUOLO DEL CONCEDENTE - VIGILANZA E CONTROLLO

Il Concedente esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunque vigente in materia.

Il Concedente assicura al Concessionario la piena collaborazione e la massima sollecitudine e tempestività dei propri uffici e servizi per il disbrigo delle incombenze connesse alla gestione del servizio ed in generale per il disbrigo delle pratiche amministrative di propria competenza.

Il Concedente potrà altresì effettuare, concordandole previamente con il Concessionario, indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

Il Concedente potrà, in qualsiasi momento, effettuare visite e ispezioni nei locali della farmacia e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, come esplicitato nell'art. 20 e come previsto anche dalla vigente legislazione in materia farmaceutica.

ART. 9 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio non potrà essere sospesa o interrotta dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

In ogni caso, la sospensione o l'interruzione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al Concedente, all'Ordine dei Farmacisti delle Province di Vercelli e Biella, all'Associazione Titolari delle Province di Biella e Vercelli nonché al Comune di Vercelli.

Il Concessionario si impegna altresì a garantire la continuità del servizio per tutto il tempo della proroga tecnica necessaria all'espletamento di nuova gara.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per gli utenti.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Concedente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla sospensione o interruzione del servizio.

ART. 10 – ESECUZIONE D’UFFICIO

Verificandosi deficienze o abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Concedente, quest’ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del servizio, anche rivalendosi sulla garanzia definitiva.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBCONCESSIONE

Sono vietate la cessione e la subconcessione del presente contratto.

È fatto altresì divieto al Concessionario, per tutta la durata del contratto, di affidare a terzi, totalmente o parzialmente, e sotto qualsiasi forma, la gestione del servizio farmaceutico oggetto del presente contratto.

ART. 12 - PENALI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - MODALITA’ DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

In caso di riscontrato grave inadempimento nell’esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, della carta dei servizi, di quanto offerto in sede di gara e di tutti gli atti ad essi collegati sono applicate le seguenti penalità (tra di esse cumulabili) e i cui importi saranno rivalutati, annualmente, in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto:

- a) per la mancata adozione della “Carta dei Servizi della Farmacia” entro il termine dei 120 giorni previsto al precedente art. 2: € 2.000,00;
- b) in caso di perdurante mancata adozione della “Carta dei Servizi della Farmacia”, per ogni mese di ritardo a decorrere dalla scadenza del termine previsto all’art. 2, si applica l’ulteriore penale pari ad € 500,00;
- c) chiusura ingiustificata della farmacia, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia, € 500,00 per ogni giorno di chiusura fino ad un massimo di 5 giorni;
- d) mancato avvio del servizio entro il termine stabilito nel contratto: € 1.000 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni;
- e) mancata o non corretta esecuzione di uno dei servizi indicati nel capitolato, nell’offerta, nella carta dei servizi: € 1.000,00 per ogni irregolarità;
- f) mancato pagamento del canone alle scadenze fissate: € 100 per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi per i giorni di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni. Il mancato pagamento oltre i 30 giorni costituirà grave inadempimento e comporterà la risoluzione della concessione per inadempimento del Concessionario;

- g) inosservanza dell'orario di servizio, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia: € 500,00 per ogni infrazione.

La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In ogni caso, le penali saranno stabilite in misura proporzionale alla gravità delle violazioni riscontrate, tenendo conto della loro eventuale reiterazione da parte del Concessionario.

Il Concedente, qualora intenda disporre una penale, dovrà contestare l'inadempienza al Concessionario fissando un termine di massimo 15 giorni lavorativi per le giustificazioni e/o controdeduzioni; qualora queste ultime non dovessero essere ritenute valide o accettabili, il Concedente richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata a/r o PEC. Qualora il Concessionario non vi ottemperi entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento il Concedente si avvarrà della garanzia definitiva.

Il Concedente, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla garanzia definitiva.

Qualora le penali vengano detratte dalla garanzia definitiva, il Concessionario è obbligato a ricostituirla entro 30 giorni dalla comunicazione dell'applicazione della penale.

ART. 13 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un importo pari al 2% (due per cento) del corrispettivo della concessione. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 commi 1 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nel rispetto dello schema 1.2 dell'Allegato A del D.M. 19.1.2018, n. 31.

L'ammontare della garanzia è soggetto alle ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, secondo periodo e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

A norma dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, il Concessionario per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire a favore del Concedente una "garanzia definitiva", pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs 50/2016, e

secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e con applicazione delle eventuali riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del citato decreto.

In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Concedente potrà rivalersi di propria autorità sulla garanzia definitiva e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta salva la risarcibilità del maggior danno.

ART. 15 – REVOCA D’UFFICIO - CESSAZIONE E RISOLUZIONE

Il Concedente potrà procedere alla revoca d’ufficio, alla risoluzione e alla cessazione del contratto, nei casi e con le modalità specificatamente previste dall’art. 176 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Il Concedente potrà risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- 1) grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, dal bando di gara e dagli atti ad essi allegati, dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi;
- 2) gravi disfunzioni nell’erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
- 3) interruzione del servizio, in violazione all’art. 7 del presente capitolato, con chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre cinque giorni, non comunicata, oltre che all’Amministrazione Comunale, anche al Concedente (ASL competente per territorio) o da quest’ultima non autorizzata;
- 4) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- 5) una delle condizioni di decadenza di cui all’art. 123 del R.D. n. 1265/1934;
- 6) decadenza dell’esercizio della farmacia dichiarata dall’autorità sanitaria competente per territorio per cause imputabili al Concessionario;
- 7) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui sia stata revocata l’autorizzazione al commercio;
- 8) mancata osservanza delle norme e regolamenti vigenti in materia di somministrazione di farmaci e, più in generale, di esercizio del servizio farmaceutico;
- 9) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- 10) mancato rispetto del codice deontologico dei farmacisti;
- 11) ricorso all’abusivismo professionale;
- 12) gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico;
- 13) inadempimento rispetto all’obbligo di destinare all’esercizio della farmacia i mezzi necessari per la gestione della stessa;

- 14) mancata ricostituzione della garanzia definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
- 15) mancata apertura della farmacia nei termini di legge.

La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa.

Il Concedente, qualora intenda disporre la risoluzione del contratto, dovrà contestare l'inadempienza al Concessionario fissando un termine, non inferiore a 10 giorni, per eliminare la situazione di inadempimento o per la presentazione di controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente il termine fissato senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento ovvero le controdeduzioni non siano ritenute idonee ed esaustive in relazione all'inadempimento, il Concedente procederà a diffidare formalmente il Concessionario all'adempimento degli obblighi contrattuali entro un termine di norma non inferiore a 15 giorni. Perdurando l'inadempimento, il contratto si intenderà risolto ex art.1454 c.c., fermo restando in ogni caso l'obbligo al risarcimento dei danni a carico del Concessionario inadempiente.

Sulla base delle giustificazioni fornite, il Concedente potrà, sulla scorta di una sua valutazione discrezionale, rinunciare ad attivare la risoluzione del contratto e decidere di disporre prescrizioni conformative e/o sanzionatorie a carico del Concessionario o di disporre la sola applicazione di penali, da commisurarsi in relazione alla gravità degli inadempimenti riscontrati. In caso contrario, il Concedente dichiarerà risolto il contratto, procedendo alla revoca dell'affidamento del servizio.

La risoluzione del contratto e la contestuale revoca dell'affidamento determinano l'estinzione, in capo al Concessionario, del diritto alla gestione della farmacia in oggetto, fermo restando in ogni caso il diritto del Concedente al risarcimento del danno. Il Concedente, a questo scopo, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Concessionario cederà i beni mobili, le attrezzature e tutti i beni suscettibili di ammortamento (purché debitamente documentati da fattura) al nuovo aggiudicatario loro valore (tale obbligo non sussiste per le licenze relative ai gestionali in uso), determinato in contraddittorio con il Concedente. Parimenti per le rimanenze di magazzino.

Il Concessionario, in ogni caso, anche in presenza di risoluzione del contratto, è obbligato ad assicurare la continuità del servizio, fino al momento in cui l'attività non sia stata affidata ad altro soggetto.

Se a causa dell'inosservanza delle disposizioni normative che regolamentano il servizio della farmacia e/o dell'inosservanza delle clausole del contratto, venisse ordinata la sospensione o la cessazione del servizio, il Concessionario non avrà comunque il diritto di sospendere o ritardare il pagamento dei canoni.

ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie, nonché di quelle previste dal presente capitolato o dal bando di gara o dal contratto di concessione:

- 1) sopravvenienza di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;
- 2) fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Concessionario;
- 3) scioglimento della società o cessazione della ditta individuale del Concessionario, per qualsiasi causa;
- 4) inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio non autorizzato;
- 5) applicazione di penali di cui all'art. 10 del presente Capitolato nella misura massima di tre nell'arco di una singola annualità.

ART. 18 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Il Concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice dei Contratti Pubblici, garantendo l'applicazione dei C.C.N.L. di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E ASSICURAZIONE

Il Concessionario è l'unico responsabile del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

Il Concessionario è responsabile per i danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero essere cagionati a persone, compresi gli utenti, i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo del Concessionario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Pertanto, il Concessionario ha l'obbligo, per tutta la durata della concessione, a tenere manlevato e indenne il Concedente da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nell'offerta presentata in sede di gara, nel contratto di concessione, nella carta dei servizi e negli atti ad essi allegati e si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Concedente.

A tale fine, il Concessionario deve stipulare, a sua cura e spese, una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi incluso il personale dipendente, i collaboratori a qualunque titolo

e il Concedente, con validità non inferiore alla durata contrattuale e con un massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00, da adeguarsi annualmente al costo della vita, a copertura dei danni cagionati a persone o cose nello svolgimento del servizio.

Copia della suddetta polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere trasmessa, prima della stipula del contratto, al Concedente. Il Concessionario deve trasmettere la copia della polizza, regolarmente quietanzata, tutte le volte in cui la stessa verrà rinnovata.

Il Concedente non risponderà, ovviamente, per nessuna ragione per quanto attiene ai rapporti contrattuali che il Concessionario instauri con eventuali terzi, così come per i rapporti che il Concessionario instauri con il personale che impiegherà nella gestione; di tutti i danni il Concessionario risponderà in ogni sede.

ART. 20 - CONTROLLI E VERIFICHE

La vigilanza sull'espletamento del servizio compete al Concedente, in qualità anche di ASL territorialmente competente, per tutto il periodo di concessione, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

Il Concedente, avvalendosi della Commissione di vigilanza, ex art. 7 della L.R. n. 21/1991, potrà, in qualsiasi momento, effettuare visite e ispezioni nei locali della farmacia e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio. Inoltre, il Concedente potrà attraverso personale competente appositamente individuato, accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente capitolato e negli atti di gara, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.

A tale fine il Concessionario è tenuto a fornire al personale incaricato della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

Il Concessionario o suo delegato hanno diritto di essere presenti all'ispezione, che comunque dovrà avvenire in contraddittorio con il Direttore della farmacia.

I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite saranno segnalati al Concessionario per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

Il Concedente potrà altresì richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio di verifica, che il Concessionario si impegna a trasmettere entro 20 gg. dalla richiesta.

ART. 21 - FATTURAZIONE E TERMINI DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla Legge 17.12.2010, n. 217, ogni transazione tra Concessionario e concedente è soggetta, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 c.c. a registrazione su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, di tutti i movimenti finanziari relativi al presente

contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G.. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta Legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

ART. 22 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto totale del servizio oggetto del presente disciplinare. Il subappalto deve essere autorizzato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Rimane inteso che il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della azienda Sanitaria concedente.

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

ART. 23 - PERSONALE

Il Concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e zona in cui si svolgono i lavori.

Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

Il Concessionario dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

ART. 24 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale competente è esclusivamente quello di Vercelli.

ART. 25 - ADEMPIMENTI DOPO L'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il Concessionario, mentre per il Concedente diventa tale solo dopo la verifica documentale e la successiva stipulazione del contratto.

ART. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il Concessionario è obbligato alla stipula del relativo contratto. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti, il Concedente può dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione e incamerare la garanzia provvisoria (cfr. Disciplinare di Gara).

ART. 27 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto al pagamento di tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, quali imposta di bollo, di registro (da applicare in misura fissa essendo i corrispettivi assoggettati ad iva), diritti di rogito, etc., così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Inoltre, il Concessionario è tenuto a rimborsare, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese, previste dall'art. 73 del D. Lgs. 50/2016, che il Concedente ha sostenuto per la pubblicazione del bando e dell'esito della gara, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del citato D.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 65 del D.L. 34/2020, "Esonero temporaneo contributi ANAC", gli operatori economici sono esonerati dal versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 65, della Legge 266/2005, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato D.L.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il Concedente, come sopra rappresentato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara stessa e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Concedente.

Il Concessionario, da parte sua, assume l'obbligo a trattare tutti i dati di carattere personale di cui venga in possesso in relazione all'esecuzione del contratto con la massima riservatezza nel rispetto dei principi di cui alla normativa testé richiamata.

ART. 29 - ULTERIORI OBBLIGHI

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "*Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 165/2001, il Concessionario dovrà conformarsi agli obblighi di comportamento previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Concedente, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 577 del 3.5.2022 e reperibile sul sito istituzionale del Concedente al seguente link: <https://www.aslvc.piemonte.it/downloads/delibere/DL33/Allegati/23047.pdf>.

Il Concessionario si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice. Pena la risoluzione del contratto.

ART. 30 – NORME FINALI DI GARANZIA

Il Concessionario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà attestare, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver comunque conferito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti.



Il Concessionario dovrà, altresì, non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non conferire incarichi ai dipendenti del Concedente che, in relazione al contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti con il Concedente.

ART. 31 - ALTRE NORME

L'aggiudicazione della concessione comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato. Per quanto non previsto nel contratto e dai documenti ad esso allegati, si richiamano le disposizioni del D.lgs. 50/2016, artt. da 164 a 173 e, per quanto compatibili, la parte I e la parte II del predetto decreto legislativo, nonché le disposizioni del codice civile e di tutte le norme legislative e regolamentari di settore.

ART. 32 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è il Direttore della SS Gestione Contratti, dott. Davide Leporati, tel. 0161 - 593399, mail: davide.leporati@aslvc.piemonte.it.